



# CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

<b>Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale</b>
<b>DELIBERAZIONE N. 10 DEL 02/04/2014</b>

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

L'anno 2014 , il giorno due del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
TALON GIORGIO	SI	STEFANETTO STEFANO	SI
TREVISIOL ITALO	NO	ROSSI GIANCARLO	SI
BATTISTEL GIULIANO	SI	VERONESE SILVIA	SI
BOSO STEFANO	SI	TESO GRAZIANO	SI
RIZZETTO RICCARDO	SI	CATTELAN ANGELO	SI
BACCICHETTO RENZO	SI	CESARO OSVALDO	SI
CIBIN PIER PAOLO	SI	CATTELAN ROBERTO	SI
FILIPPI RENATA	SI	PARO RICCARDO	SI
FINOTTO ENRICO	SI		

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Giorgio TALON** in qualità di **Il Sindaco**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Sig. **Dr.ssa Laura BONDONI**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 16 Consiglieri su 17 assegnati e n. 17 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

Scrutatori : VERONESE SILVIA, CATTELAN ROBERTO



**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.2013 è stato approvato il "Regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento";

**VISTO** l'art.3 comma 3 lettera b) per cui all'istanza di collocazione delle attrazioni deve essere allegata "*copia della polizza fideiussoria di € 2.500,00, prestata in favore del Comune di Eraclea, a garanzia di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico*";

**RILEVATO** che la previsione del predetto articolo si è rivelata di difficile attuazione a causa dei tempi di rilascio della polizza e delle procedure burocratiche da parte degli istituti di emissione;

**CONSIDERATO** che la richiesta agli esercenti di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi con copertura a cose rappresenti una migliore garanzia per la tutela al patrimonio comunale anche in considerazione del maggiore massimale previsto rispetto alla polizza fideiussoria;

**RITENUTO** pertanto di modificare l'art.3 del "Regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 26.03.2013 come segue:

**"Articolo 3 - Modalità di concessione delle aree comunali.**

1. Per ottenere la concessione all'occupazione dell'area comunale adibita all'esercizio degli spettacoli viaggianti, l'interessato deve fare pervenire al Comune apposita richiesta in carta legale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa, salvo deroga da parte dell'Amministrazione comunale in presenza di particolari e comprovati motivi.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la partita I.V.A., mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
  - d) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, nella quale sono indicati gli estremi della licenza (numero, data e Comune di rilascio) per l'esercizio delle attività oggetto della richiesta;
  - e) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
  - f) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
  - g) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione.
3. Alla domanda devono essere altresì allegati:
  - a) fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, **con copertura per danni a cose ai fini della tutela del patrimonio pubblico**, in corso di validità, con



congruo massimale non inferiore ad € 250.000,00 nel caso di piccole attrazioni ovvero non inferiore ad € 500.000,00 per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante;

- b) copia della registrazione e del codice identificativo dell'attrazione attribuito ai sensi del d.m. 18.05.2007;
  - c) fotocopia del libretto di esercizio dell'attrazione ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007.
  - d) fotocopia del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato;
  - e) fotografia dell'attrazione;
  - f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione precisando che, in caso di mancata integrazione e regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta verrà archiviata.
5. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o posta certificata, oppure presentata direttamente all'Ufficio protocollo nei termini di cui al comma 1."

**VISTO** il parere favorevole della competente Commissione Consiliare che si è espressa nella seduta del 25.03.2014 con voti favorevoli n. 02 (Finotto – Cibir), contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi da n. 02 componenti presenti;

**SENTITA** la relazione dell'Assessore competente per materia e gli interventi dei Consiglieri, come da verbale che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** l'allegato foglio parere di regolarità tecnica-amministrativa favorevole (*parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*), ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 00, astenuti n. 01 consigliere (Cesaro),

### **DELIBERA**

Di modificare l'art.3 del "Regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 26.03.2013 come segue:

#### **"Articolo 3 - Modalità di concessione delle aree comunali.**

1. Per ottenere la concessione all'occupazione dell'area comunale adibita all'esercizio degli spettacoli viaggianti, l'interessato deve fare pervenire al Comune apposita richiesta in carta legale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa, salvo deroga da parte dell'Amministrazione comunale in presenza di particolari e comprovati motivi.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e codice fiscale del richiedente;



- b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la partita I.V.A., mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
  - d) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, nella quale sono indicati gli estremi della licenza (numero, data e Comune di rilascio) per l'esercizio delle attività oggetto della richiesta;
  - e) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
  - f) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei cariaggi e delle carovane di abitazione;
  - g) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione.
3. Alla domanda devono essere altresì allegati:
- a) fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, **con copertura per danni a cose ai fini della tutela del patrimonio pubblico**, in corso di validità, con congruo massimale non inferiore ad € 250.000,00 nel caso di piccole attrazioni ovvero non inferiore ad € 500.000,00 per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - b) copia della registrazione e del codice identificativo dell'attrazione attribuito ai sensi del d.m. 18.05.2007;
  - c) fotocopia del libretto di esercizio dell'attrazione ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007.
  - d) fotocopia del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato;
  - e) fotografia dell'attrazione;
  - f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione precisando che, in caso di mancata integrazione e regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta verrà archiviata.
5. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o posta certificata, oppure presentata direttamente all'Ufficio protocollo nei termini di cui al comma 1."

*Allegati: - foglio parere;*  
*- reg.to concessione aree com.li modificato;*  
*- verb10.*



# CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

ALLEGATO parte integrante ALLA DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 02 APR 2014

Proposta di deliberazione Servizio Commercio n. 13 del 20/03/2014

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a Gianni dott. FAVARETTO, Responsabile dell' AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO , ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,

Dando atto che l'atto non è soggetto a parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

**Esprime PARERE TECNICO:**

**FAVOREVOLE**

Eraclea, 25.03.2014  
*(data di sicraweb)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
POLITICHE DEL TERRITORIO  
Gianni dott. FAVARETTO

*oppure, in alternativa*

Eraclea, \_\_\_\_\_  
*(data di sicraweb)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
POLITICHE DEL TERRITORIO  
Gianni dott. FAVARETTO



COMUNE DI RACINE  
PAGINA BIANCA



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina la concessione delle aree comunali per l'installazione dei circhi, delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento.
2. Per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento e classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

### TITOLO I SPETTACOLI VIAGGIANTI

### Articolo 2 - Determinazione delle aree comunali.

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale. L'elenco delle aree disponibili è aggiornato con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

### Articolo 3 - Modalità di concessione delle aree comunali.

1. Per ottenere la concessione all'occupazione dell'area comunale adibita all'esercizio degli spettacoli viaggianti, l'interessato deve fare pervenire al Comune apposita richiesta in carta legale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa, salvo deroga da parte dell'Amministrazione comunale in presenza di particolari e comprovati motivi.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la partita I.V.A., mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
  - d) dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, nella quale sono indicati gli estremi della licenza (numero, data e Comune di rilascio) per l'esercizio delle attività oggetto della richiesta;
  - e) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
  - f) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
  - g) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione.
3. Alla domanda devono essere altresì allegati:
  - a) fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, **con copertura per danni a cose ai fini della tutela del patrimonio pubblico**, in corso di validità, con congruo massimale non inferiore ad € 250.000,00 nel caso di piccole attrazioni ovvero non inferiore ad € 500.000,00 per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante;



- b) copia della registrazione e del codice identificativo dell'attrazione attribuito ai sensi del d.m. 18.05.2007;
  - c) fotocopia del libretto di esercizio dell'attrazione ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007.
  - d) fotocopia del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato;
  - e) fotografia dell'attrazione;
  - f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione precisando che, in caso di mancata integrazione e regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta verrà archiviata.
5. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o posta certificata, oppure presentata direttamente all'Ufficio protocollo nei termini di cui al comma 1.

**Articolo 4 - Rilascio della concessione**

- 1. L'Ufficio competente, esaminata la domanda di concessione dell'area comunale per l'installazione di uno spettacolo viaggiante, dà comunicazione al richiedente della concessione ovvero del suo diniego almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione.
- 2. La concessione è a titolo precario e non potrà in alcun caso costituire diritto o legittima aspettativa per la concessione, a qualsiasi titolo, di autorizzazioni anche negli anni successivi.
- 3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi per ogni singola manifestazione, salvo proroghe concesse dal Responsabile del Servizio per particolari e comprovati motivi.
- 4. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo e luogo di concessione, l'Amministrazione Comunale predispone una graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza con la medesima attrazione nel medesimo parco divertimenti o area comunale;
  - b) novità e tipologia dell'attrazione con particolare riferimento alla spettacolarità o qualità educativa e culturale della stessa;
  - c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'istante che presenta la proposta progettuale che meglio integra la presenza dell'attrazione al contesto urbano in cui deve essere collocata, valorizzandolo sotto il profilo del decoro urbano e dei servizi offerti alla collettività.
- 5. Non costituisce in ogni caso titolo di priorità per il rilascio della concessione l'aver presentato analoga domanda negli anni precedenti.
- 6. L'occupazione delle aree pubbliche riportate nel presente regolamento è subordinata al pagamento dei relativi canoni e di qualsiasi altra pendenza con l'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

**Articolo 5 - Obblighi del concessionario**

- 1. Il concessionario è obbligato all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
  - a) pagare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi per tutto il periodo di effettiva occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti del Comune;
  - b) installare l'attrazione nell'area pubblica avuta in concessione in conformità alla concessione medesima;

- 
- c) provvedere alla costante pulizia dell'area concessa e delle sue immediate adiacenze, rimuovendo giornalmente i rifiuti previo accordo con il competente gestore del servizio pubblico;
  - d) restituire l'area libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento dell'installazione;
  - e) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione; in particolar modo l'attrazione dovrà essere installata il primo giorno della manifestazione e mantenuta sino alla sua conclusione;
  - f) osservare l'orario d'esercizio stabilito dal Comune e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - g) ottemperare a tutte le prescrizioni igienico – sanitarie e di sicurezza dell'esercizio stabilite dalla legge e dalle Autorità competenti;
  - h) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni stabilite dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed ottemperare le prescrizioni stabilite dagli organi competenti;
  - i) il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai famigliari purché abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - j) è vietata ogni forma di sub-concessione dell'area;
  - k) può essere consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra della stessa tipologia e medesime dimensioni, solo quando l'impossibilità di disporre dell'attrazione sia determinata da sinistro accertato e documentato e a condizione che la nuova attrazione sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
  - l) il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e la licenza ad ogni richiesta da parte della Polizia locale.

## **Articolo 6 – Rinuncia**

1. L' esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area comunale deve comunicarlo al Sindaco trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione ovvero entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di concessione dell'area comunale.

## **TITOLO II CIRCHI**

### **Articolo 7 - Domanda di concessione**

1. Le manifestazioni circensi possono essere esercitate esclusivamente sulle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione circense e di concessione della necessaria area comunale deve essere presentata nei termini stabiliti all'articolo 3 del presente regolamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa, salvo deroga da parte dell'Amministrazione comunale in presenza di particolari e comprovati motivi.
3. A pena di inammissibilità la domanda deve contenere, oltre i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, anche le seguenti indicazioni:
  - a) estremi della licenza per l'esercizio dell'attività circense ai sensi degli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S. (numero e Comune di rilascio);
  - b) dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2001, di rispettare l'articolo 12 del T.U.L.P.S.;



- c) tipo, caratteristiche e misure massime di ingombro delle tensostrutture che si intendono installare;
  - d) elenco dei nominativi, con relative generalità, dei famigliari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività circense;
4. Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi nello stesso periodo, il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

#### **Articolo 8 - Obblighi del concessionario**

1. Oltre a quanto stabilito all'articolo 5 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione circense e della relativa concessione all'occupazione dell'area comunale deve, in presenza di animali, acquisire il preventivo parere del Settore Veterinario della competente Azienda U.L.S.S.

#### **Articolo 9 - Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I in materia di spettacoli viaggianti.

### **TITOLO III PARCHI PERMANENTI**

#### **Articolo 10 - Definizione e modalità di concessione**

- 1. Sono definiti parchi divertimento quelli previsti e definiti dall'articolo 2, lett. d), del decreto del Ministero dell'Interno del 18.05.2007, nonché dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23.05.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico per l'allestimento di un parco divertimenti permanente in area pubblica sarà effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di apposito bando. Con lo stesso bando saranno, inoltre, definite le modalità, i requisiti per la presentazione della domanda e i criteri per la formazione della graduatoria.
- 3. La graduatoria ha validità biennale.

### **TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI**

#### **Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione comunale, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare la concessione.

#### **Articolo 12 - Sgombero dell'area comunale**

1. Al termine della concessione l'area comunale deve essere immediatamente restituita. In caso di inadempimento il Responsabile del Servizio ne ordina lo sgombero a norma di legge.



2. Qualora l'area sia stata manomessa, il Responsabile del Servizio ne ordina la rimessione in pristino. In caso di inadempimento provvederanno gli uffici comunali e le relative spese saranno addebitate al concessionario inadempiente.

### **Articolo 13 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da euro 155,00 ad euro 930,00.
2. In caso di violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui agli articoli 5 e 8 del presente Regolamento è altresì disposta la revoca della concessione.
3. In aggiunta alla sanzione di cui al primo comma, nel caso di difformità tra le misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio o la sicurezza delle attrazioni limitrofe, il Responsabile del Servizio ordina l'immediato ripristino dell'attrazione nelle misure autorizzate. In caso di inadempimento è disposta la revoca della concessione.
4. In aggiunta alla sanzione prevista al primo comma, nel caso di difformità tra le misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui tale difformità pregiudichi il montaggio o la sicurezza delle attrazioni limitrofe, è ordinato l'immediato smontaggio dell'attrazione medesima ed è disposta la revoca della concessione.
5. In caso di manomissione degli allacciamenti elettrici o idrici, oltre alla sanzione prevista dal primo comma, è disposta la sospensione dell'attività sino al corretto ripristino degli allacciamenti medesimi.

### **Articolo 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

COMUNE  
- Ufficio

COMUNE DI TRACONA  
FACINA BIANCA



**VERBALE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI EFFETTUATI  
NELLA SEDUTA DEL 02 APRILE 2014 ORE 20:00 – PUNTO N° 10 ALL’O.D.G.**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE  
COMUNALI ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI  
DIVERTIMENTO.**

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui in oggetto, è assente il Cons. Trevisiol –  
Totale n° 16 presenti.

**SINDACO TALON:** Modifica al regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività  
di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. Do la parola all’assessore Boso.-----

**Relaziona l’Assessore alla Programmazione Finanziaria – Bilancio – Tributi – Economato –  
Società Patrimoniale e Partecipate – Attività Produttive – Commercio – Turismo –  
Agricoltura e Sportello Unico, BOSO:** Sì, l’anno scorso eravamo andati in consiglio comunale e

avevamo approvato il regolamento medesimo del quale chiediamo una modifica relativamente  
all’articolo 3, comma 3, alla lettera a). Tra gli allegati che devono fornirci noi chiediamo che venga  
apportata la modifica con fotocopia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso  
terzi, con copertura a danni a cose ai fini della tutela del patrimonio pubblico. L’anno scorso il  
nostro regolamento citava, invece, di dover dare una cauzione di duemila e trecento euro ad  
attrazione, il che ha portato in particolar modo qui nella festività ad Eraclea - della saga di Eraclea -  
ad avere un problema con questa cauzione, in quanto - con gli approfondimenti che abbiamo fatto  
con il nostro assicuratore - bastava avere questa polizza di tutela per il nostro patrimonio. Quindi,  
siamo andati incontro a poter avere nuovamente una tranquillità con gli operatori degli spettacoli  
viaggianti, con obbligo, naturalmente, di attenzione a quanto vanno a coprire con le polizze di  
assicurazione; con un massimale per le attrazioni più piccole non inferiore ai duecento cinquantadue  
mila euro, invece, nelle attrazioni di maggior grandezza, devono avere un massimale non inferiore  
ai cinquecento mila euro.-----

**SINDACO TALON:** Chiede la parola il consigliere Roberto Cattelan.-----

**CONSIGLIERE ROBERTO CATTELAN:** Sì, su questo, almeno da quello che ho potuto vedere,  
non c’è il soggetto che poi è abilitato allo svincolo della polizza, cioè il soggetto che va a verificare  
se ci sono o meno dei danni e eventualmente svincola la polizza a chi...-----

*Intervento da fuori microfono*-----

**CONSIGLIERE ROBERTO CATTELAN:** Perfetto, io faccio una polizza in favore del comune  
per un’attrazione.-----

**Assessore alla Programmazione Finanziaria – Bilancio – Tributi – Economato – Società  
Patrimoniale e Partecipate – Attività Produttive – Commercio – Turismo – Agricoltura e  
Sportello Unico, BOSO:** Mi son spiegato male, chiedo scusa Cattelan. Ogni spettacolo viaggiante,

ogni attrazione, è obbligata a aver la cosiddetta copertura assicurativa di responsabilità verso terzi.  
Nel qual caso noi chiediamo che la polizza di queste attrazioni dello spettacolo viaggiante abbia  
specificatamente la dicitura - che qui troviamo al comma 3, che è in grassetto - dove deve prevedere  
copertura per danni a cose ai fini della tutela del patrimonio pubblico. Si fa sempre riferimento  
all’assicurazione privata, quella normale di responsabilità civile, con questa dicitura. Se non ce  
l’hanno la devono avere, perché se no l’attrazione non può essere installata. Nel caso in cui ci  
fossero dei danni - l’anno scorso siamo stati attenti, lo rifaremo naturalmente e normalmente - ci  
sarà un sopralluogo da parte degli uffici per appurare che non ci siano danni al nostro patrimonio.  
Qualora ci fossero si attiva l’assicurazione, la denuncia di sinistro, e quindi con la copertura che  
deve dare l’assicurazione dell’attrazione che ha arrecato danno.-----

**SINDACO TALON:** Chiede la parola il consigliere Roberto Cattelan.-----

**CONSIGLIERE ROBERTO CATTELAN:** Sì, chiedo scusa. Io avevo capito, anche da un *pour  
parler* fatto a suo tempo, che si voleva fare una fideiussione a garanzia dei danni che eventualmente

questi potevano arrecare al patrimonio del comune. Se così è e, come è scritto nel regolamento, riuscite a farvi dare polizze da duecentocinquanta mila euro per le attrazioni piccole e da cinquecento mila per le attrazioni grandi... nulla, osta anzi: mi trova favorevole. Anche perché a suo tempo chi aveva una polizza la aveva per un massimo di cinquanta mila euro. Ed era uno scandalo, perché un'attrazione che ospita ragazzi piccoli e grandi, con polizze da cinquanta mila euro... è veramente una cosa folle. Vorrei raccomandare a chi eventualmente con l'occasione, segue gli spettacoli viaggianti e seguirà i collaudi, di prestare molta attenzione perché in queste attrazioni c'è di tutto e questa gente è abile a mascherare la sicurezza di queste attrazioni.-----

**SINDACO TALON:** Chiede la parola l'assessore Boso.-----

**Assessore alla Programmazione Finanziaria – Bilancio – Tributi – Economato – Società Patrimoniale e Partecipate – Attività Produttive – Commercio – Turismo – Agricoltura e Sportello Unico, BOSO:** Sì. Per quanto riguarda la tecnicità della... c'è la commissione che si riunisce al momento dell'installazione. Tra i commissari ci sono anche i vigili del fuoco, che ritengo persone molto più capaci e dentro al mestiere di qualsiasi altro che possa sorvegliare o partecipare. E, quindi, abbiamo apportato proprio questa modifica, perché appena fatte le aiuole dalla precedente amministrazione ci siamo resi conto che una volta avevano rovinato il nostro piazzale nuovo. E questi sono degli obblighi che loro hanno. Son già stati incontrati per esporre la modifica regolamentare: li ha trovati, naturalmente, d'accordo e gli abbiamo ricordato che qualora non avessero questa polizza con i massimali indicati l'attrazione non potrà essere installata.-----

**SINDACO TALON:** Chiede di nuovo la parola il consigliere Roberto Cattelan.-----

**CONSIGLIERE ROBERTO CATTELAN:** Sì, per esperienza vissuta ve lo dico. Perché purtroppo ho avuto modo di fare questa commissione. Perché poi chi firma questa documentazione non è né l'ingegnere dei pompieri, né il capoufficio tecnico, ma è solo il sindaco o il suo rappresentante che firma e se ne assume la responsabilità. Chiedo cortesemente di prestare molta attenzione perché su queste attrazioni ci vanno i nostri ragazzi.-----

**SINDACO TALON:** Se non ci sono altre domande, mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Potete per... se gentilmente... chi si astiene alzi la mano, ma... ok, Cesaro. Gli altri non ho capito cosa hanno...-----

**SEGRETARIO GENERALE DR.SSA LAURA BONDONI:** Tutti favorevoli.-----

**SINDACO TALON:** Tutti favorevoli gli altri. Scusate non ho capito perché non ho visto... tutti favorevoli. Non si è capito... chiedo scusa ma...-----

*Intervento fuori microfono*-----

**SINDACO TALON:** Prego?-----

*Intervento fuori microfono*-----

**SINDACO TALON:** Dopo dobbiamo suonare il piano, qualcuno suona il piano.-----


**SINDACO TALON:** Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno che è: L'approvazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (il cosiddetto Paes) della città di Eraclea.-----



COMUNE DI ERACLEA  
PAGINA BIANCA

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**Giorgio TALON**



**Il Segretario Generale**  
**Dr.ssa Laura BONDONI**



---

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione:

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 APR. 2014

è divenuta **ESECUTIVA**

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**Dr.ssa Laura BONDONI**

Delibera di Consiglio N. 10 del 02/04/2014.